



Bruxelles, 18 luglio 2019  
REV1 – sostituisce l'avviso  
pubblicato il 28 marzo 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SUI NOMI DI DOMINIO .EU

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha deciso<sup>1</sup> di prorogare ulteriormente<sup>2</sup> il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3TUE, portandolo al 31 ottobre 2019<sup>3</sup>. Pertanto a decorrere dal 1° novembre 2019 ("data del recesso") il Regno Unito sarà un "paese terzo"<sup>4 5</sup>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna incertezza circa la ratifica dell'accordo di recesso<sup>6</sup>, si richiama l'attenzione del Registro del dominio di primo livello .eu, dei Conservatori del dominio .eu accreditati, dei registranti dei nomi di dominio .eu e dei portatori di interessi in genere sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

<sup>2</sup> Su richiesta del Regno Unito il Consiglio europeo ha deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 [decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo - GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1].

<sup>3</sup> A seguito di una seconda richiesta di proroga da parte del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha altresì stabilito che la decisione di prorogare il termine fino al 31 ottobre 2019 avrebbe cessato di applicarsi il 31 maggio 2019 nel caso in cui il Regno Unito non avesse tenuto le elezioni del Parlamento europeo e non avesse ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019. Non avendo ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019, il Regno Unito ha tenuto le elezioni europee il 23 maggio 2019.

<sup>4</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>5</sup> Se entrambe le parti ratificano l'accordo di recesso prima di tale data, il recesso avviene il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica.

<sup>6</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (OJ C 144 I del 25.4.2019, pag. 1).

Fatto salvo il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso<sup>7</sup>, il quadro normativo dell'Unione per il dominio di primo livello .eu, in particolare il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu<sup>8 9</sup>, non si applicherà più al Regno Unito a decorrere dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti<sup>10</sup>.

## 1. REGISTRAZIONE E RINNOVO DEI NOMI DI DOMINIO

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002, modificato dal regolamento (UE) 2019/517, a decorrere dal 19 ottobre 2019 le seguenti persone possono registrare nomi di dominio .eu:

- i) un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza;
- ii) una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione;
- iii) un'impresa stabilita nell'Unione; o
- iv) un'organizzazione stabilita nell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.

A decorrere dalla data del recesso, le *imprese* e le *organizzazioni* stabilite nel Regno Unito ma non nel territorio dell'Unione e i *cittadini di paesi terzi* (ossia i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione a 27) che risiedono nel Regno Unito non potranno più registrare nomi di dominio .eu o, se si tratta di registranti del dominio .eu, non potranno più rinnovare i nomi di dominio .eu registrati prima della data del recesso.

I Conservatori del dominio .eu accreditati non saranno autorizzati a trattare domande di registrazione o di rinnovo della registrazione di nomi di dominio .eu da parte di tali imprese, organizzazioni e persone.

## 2. REVOCA DEI NOMI DI DOMINIO REGISTRATI

Se, a decorrere dalla data del recesso e a seguito del recesso del Regno Unito, il titolare di un nome di dominio non soddisfa più i criteri generali di ammissibilità a

---

<sup>7</sup> Si ricorda che, ai fini dell'applicazione del periodo di transizione, l'accordo di recesso deve essere ratificato dall'Unione e dal Regno Unito.

<sup>8</sup> GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

<sup>9</sup> Si noti che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 733/2002 è stato modificato, con effetto dal 19 ottobre 2019, dal regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25).

<sup>10</sup> Il regolamento (CE) n. 733/2002 non prevede che i Conservatori dei nomi di dominio .eu siano stabiliti nell'Unione. Tuttavia, altre norme unionali vigenti possono interessarli. Per ulteriori informazioni, ad esempio sul commercio elettronico e la neutralità della rete, si prega di fare riferimento ai pertinenti "Avvisi ai portatori di interessi" all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness\\_it](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it).

norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002, il Registro del dominio.eu è autorizzato a revocare tale nome di dominio di propria iniziativa e senza ricorrere a una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione<sup>11</sup>.

### **3. DIRITTI INVOCABILI NELLE PROCEDURE DI REVOCA DI REGISTRAZIONI SPECULATIVE E ABUSIVE**

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2004, un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o dell'Unione e ove tale nome di dominio sia stato oggetto di una registrazione speculativa e abusiva, quale definita nello stesso articolo.

A decorrere dalla data del recesso, i diritti riconosciuti o stabiliti dal Regno Unito ma non dagli Stati membri dell'Unione a 27 o dall'Unione stessa non sono più invocabili nelle procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Per contro il recesso non incide sui diritti riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione che discendano da atti normativi internazionali, quali i diritti derivanti dall'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

### **4. DIRITTO APPLICABILE AGLI ACCORDI TRA CONSERVATORI DEL DOMINIO .EU ACCREDITATI E REGISTRANTI DEL DOMINIO .EU**

A norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004, i contratti tra il Conservatore del Registro e il registrante di un nome di dominio .eu non possono designare come diritto applicabile un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri dell'Unione, né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto quelli selezionati dal Registro del dominio di primo livello .eu a norma dell'articolo 23 dello stesso regolamento, né organi arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori dell'Unione.

Qualora uno di questi contratti designi come diritto applicabile il diritto del Regno Unito, il Conservatore del Registro e il registrante interessati sono invitati a modificare il contratto in questione affinché sia conforme all'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 dalla data del recesso.

I siti web della Commissione sulle norme unionali per il mercato unico digitale (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-eu> e [http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu\\_en.htm](http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm)) riportano informazioni di carattere

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40).

generale sulla normativa in materia di dominio di primo livello .eu. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie